



- 8 FEB. 2023

PROT. N.

252/3

associazione promozione sociale

ARTURO
ASSOCIAZIONE
CULTURALE

Corso Mazzini, 127 - 56029 S. CROCE SULL'ARNO (PI)
Tel. e Fax: 0571/3 09258; e-mail: info@associazionearturo.it

**Verbale riunione dell'Assemblea straordinaria dei soci per l'approvazione
delle modifiche allo statuto necessarie all'iscrizione al RUNTS come
richiesto con nota del Comune di Pisa Prot.N.0111471/2022 con PEC del
27/09/2022**

Verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Arturo, codice fiscale 91006830508 con sede legale in Corso Mazzini, 127 - tenutasi il giorno 18 novembre 2022 alle ore 21.00 in seconda convocazione, dopo che la prima convocazione alle ore 18.00 non ha raggiunto il numero richiesto; l'assemblea si è riunita presso i locali di proprietà dell'Associazione Arturo in Corso Mazzini, 127 a Santa Croce sull'Arno convocata per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1) Approvazione modifiche statuto necessarie all'iscrizione al RUNTS come richiesto con nota del Comune di Pisa Prot.N.0111471/2022 con PEC del 27/09/2022,
- 2) Varie ed eventuali

La presidente Senka Majda, accertata la validità dell'Assemblea a norma dello statuto, dichiara aperta la riunione e chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il sig. Mario Rotonda.

La presidente passa ad illustrare la nota del Comune di Pisa Prot.N.0111471/2022 con PEC del 27/09/2022 relativa al verbale di adeguamento per l'iscrizione al RUNTS che richiede entro il termine perentorio di 60 giorni l'adeguamento dello statuto secondo le osservazioni di seguito descritte sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 117/2017, dal D. M. 106/2020 e dalle N. M./circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

n. 20 del 27/12/2018 e n. 9 del 21/04/2022, per superare i seguenti motivi ostativi all'iscrizione:

A. l'art. 3, non è conforme al D. LGS. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella nota n. 1309 del 06/02/2019, la quale recita "Si badi che, anche con riferimento al diritto di voto, recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) hanno chiarito l'illegittima esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi";

Si chiede idoneo adeguamento statutario.

B. l'art. 5 non è conforme a quanto prescritto dal D. Lgs. 117/2017 anche secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 20 del 27/12/2018 che impone un quorum costitutivo rafforzato per le deliberazioni assembleari straordinarie e dunque differente dal quorum stabilito per le assemblee ordinarie.

Si chiede idoneo adeguamento statutario.

C. l'art. 9, manca un idoneo riferimento alla destinazione del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, così come previsto dall'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 117/2017.

Si chiede idoneo adeguamento statutario.

D. l'art. 14 deve essere integrato e aggiornato con il richiamo prioritario agli articoli del D. Lgs. 117/2017 circa lo scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio residuo. A titolo esemplificativo, si riporta quanto segue: "In caso di scioglimento, la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1 del D. Lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà in favore di altri ETS o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017". L'individuazione dell'ETS "potrà essere demandata agli organi dell'ente cui lo statuto attribuisce la relativa competenza" (art. 9 D. Lgs. 117/2017 e C.M. n. 20 del 27/12/2018).

Si chiede idoneo adeguamento statutario.

Il consigliere Mario Rotonda segnala inoltre che lo statuto con le modifiche richieste è stato redatto con la collaborazione dell'ufficio CESVOT.

Dopo approfondimenti e richieste di chiarimenti da parte di alcuni soci il nuovo statuto modificato viene posto in votazione articolo per articolo e complessivamente e approvato con votazioni all'unanimità.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Santa Croce sull'Arno, 18 novembre 2022

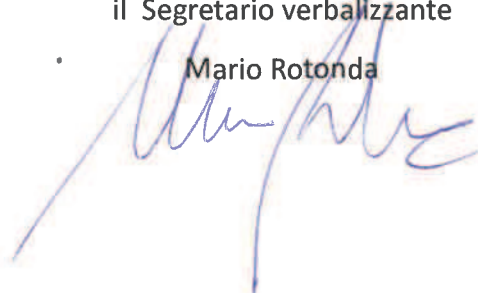
La Presidente dell'Assemblea

Senka Majda



il Segretario verbalizzante

Mario Rotonda



STATUTO

ART. 1 - L'Associazione di promozione sociale costituita in S. Croce s/A con la denominazione di «Associazione Arturo – APS» svolge la sua attività ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, delle leggi regionali attuative e del presente statuto.

L'associazione ha sede in Santa Croce Sull'Arno con Codice fiscale 91006830508 è aconfessionale, apartitica, democratica e libertaria.

Non persegue finalità di lucro. Non distribuisce utili o avanzi di gestione né in forma diretta né in forma indiretta ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Non costituisce fondi o riserve di capitale se non quelli previsti dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno completamente reinvestiti per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.:

ART. 2 - L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa* (art. 5, lettera D, CTS);
- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della

cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lettera I, CTS);

- *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, lettera L, CTS);
- *cooperazione allo sviluppo*, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (art. 5, lettera N, CTS);
- *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti* (art. 5, lettera R, CTS);
- *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata* (art. 5, lettera V, CTS);

Scopi dell'associazione, più in particolare, sono:

- a. diffondere informazioni sulle cause economiche e politiche che generano ingiustizie sia a livello locale che internazionale e contribuire al loro superamento;
- b. valorizzare e far conoscere le culture e le esperienze di ogni sud del mondo, sia esso sociale, economico o geografico;
- c. favorire l'incontro e l'integrazione fra i popoli contro il razzismo, l'intolleranza e le politiche discriminatorie dei governi;
- d. far crescere, sia a livello locale che internazionale, un tipo di sviluppo compatibile con le risorse ed i limiti ambientali del pianeta;
- e. sviluppare la partecipazione attiva contro la delega e l'indifferenza;
- f. l'associazione riconosce quale principi ispiratori della propria azione il dialogo, la critica, la solidarietà, il rispetto sempre e dovunque della dignità umana.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione promuoverà tutte le iniziative politiche, culturali e di cooperazione necessarie quali:

- sensibilizzazione sui problemi della giustizia, dello sviluppo, dell'ambiente e della pace; divulgazione attraverso canali digitali e stampa di materiale, informazioni, giornali, libri, documenti; organizzazione di incontri, conferenze, dibattiti, proiezioni, manifestazioni;
- raccolta di fondi, donazioni, contributi sia da soci che da enti che da singoli; partecipazione a campagne per la crescita della giustizia e della pace;
- cooperazione con altre associazioni, gruppi e istituzioni sia pubbliche che private che perseguono finalità analoghe;
- servizi ai soci nelle forme e nei modi previsti dalla legge;
- organizzazione di corsi di lingua italiana (L2) per stranieri e di attività di facilitazione linguistica;
- organizzazione di corsi volti a valorizzare la lingua e la cultura di origine degli stranieri residenti sul nostro territorio e interventi di mediazione linguistica e culturale;
- realizzazione di laboratori scolastici ed extrascolastici sui temi di intervento dell'associazione;
- attività di aiuto compiti e di socializzazione per minori.

L'associazione gestisce la BIBLIOTECA ARTURO NORD/SUD nata per diffondere e produrre una cultura e una informazione alternative a quelle dei canali ufficiali. La biblioteca opera secondo il proprio regolamento.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione, per il raggiungimento delle finalità, potrà costituire o partecipare ad altri ETS ivi incluso imprese sociali così come previsto ai sensi del D. Lgs 112/17, articolo 1, che stabilisce che possono acquisire la qualifica di impresa sociale "tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del Codice Civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività".

ART. 3 - Il numero dei soci è illimitato. Il nuovo socio, per aderire all'associazione, dovrà fare richiesta scritta – con i propri dati anagrafici e di contatto e l'accettazione formale dello statuto – a Consiglio Direttivo che delibererà in merito oppure un Consigliere a tal scopo delegato. In caso di rifiuto dell'adesione, l'aspirante socio può ricorrere all'Assemblea del sodalizio che delibererà in merito.

La quota sociale è personale, non può essere ceduta a terzi, non può essere trasmessa agli eredi per diritto di successione non è rivalutabile in caso di recesso.

L'iscrizione a socio comporta l'osservanza del presente statuto e dei deliberati degli organi sociali. Tutti i soci aderenti acquisiscono gli stessi diritti e doveri

I soci hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

I soci hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

I soci possono esprimere un solo voto.

Si perde lo status di associato per decesso, per la non osservanza e rispetto dello statuto e dei regolamenti interni, delibera in tal senso il Consiglio direttivo. Il socio espulso può presentare ricorso avverso alla decisione all'Assemblea del sodalizio che delibererà in merito.

ART. 4 - Il sodalizio è articolato nelle seguenti istanze:

- a) l'assemblea
- b) il consiglio direttivo
- c) l'organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore.

ART. 5 - L'assemblea è costituita da tutti i soci.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi di cui all'articolo 4 e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*

- 
- Approva il bilancio;
 - indica le linee di sviluppo dell'associazione;
 - opera le scelte fondamentali;
 - delibera sull'operato degli organismi esecutivi e rappresentativi;
 - delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
 - esercita la propria azione affinché le attività svolte siano in linea con le finalità associative;
 - delibera sulla *esclusione degli associati*;
 - delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
 - approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
 - delibera lo *scioglimento*;
 - delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
 - delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



Delle deliberazioni e decisioni prese dall'assemblea ne verrà data adeguata informazione ai soci utilizzando: o manifesti o avvisi affissi nei locali della sede sociale, o lettere personali, o comunicanti inseriti all'interno di riviste editate dal sodalizio stesso.

L'assemblea è convocata con annuncio scritto affisso presso la sede sociale almeno 7 giorni prima della data di convocazione o vi provvede tramite lettera o mail il Consiglio; la convocazione deve contenere data, luogo, ora e ordine del giorno. L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di 1/5 dei soci. Fatta eccezione per quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del presente statuto, l'assemblea sia

ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

ART. 6 - Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 eletti tra i soci dall'assemblea. Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni; cura l'amministrazione dell'associazione, stabilisce l'entità delle quote associative ed è abilitato a decidere per le ammissioni o le espulsioni dei soci.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- eleggere al suo interno il presidente e vicepresidente;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

La maggioranza degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.



Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni* sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 7 - Il presidente ha la rappresentanza dell'associazione e ne firma tutti gli atti; convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio direttivo. In caso di impedimento o di assenza è sostituito dal vicepresidente eletto dal consiglio direttivo.

ART. 8 - L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

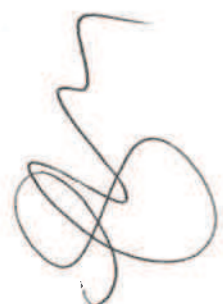
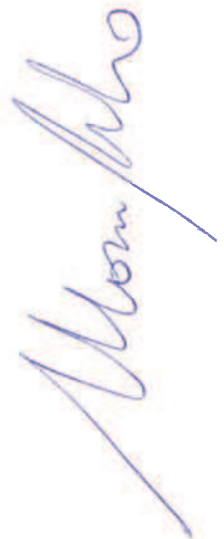
Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 9 - Il patrimonio e le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote annuali dei soci;
- forme di autotassazione;
- donazioni;
- beni mobili ed immobili acquisiti in proprietà a qualsiasi titolo;
- lasciti;
- liberalità;
- contributi pubblici e privati;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati,
- entrate da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



ART. 10 - L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del terzo Settore in tema di bilancio sociale e informativa sociale, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (inf. Sociale, c.2 art 14 cts);
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale (Bil. Sociale, c. 1 art. 14 cts).

ART. 11 - L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio *Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo, qualora attivato secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

ART. 12 - L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati (art. 2 del presente statuto). I *volontari, siano essi soci o non soci*, sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ed entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*. I volontari sono assicurati secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Codice del Terzo settore. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 13 - Il Presente statuto potrà essere modificato, tutto o in parte, con la maggioranza assoluta dei soci ordinari.

ART. 14 - La decisione di scioglimento del sodalizio deve essere presa da almeno i 3/4 dei soci iscritti all'Associazione. Tale assemblea per essere valida deve essere convocata con invito scritto a tutti i soci.

In caso di scioglimento l'assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo. Dedotte le passività, il patrimonio residuo NON POTRA' in nessun caso essere suddiviso tra i soci, ma andrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 co.1 del D.Lgs 117/2017 e, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà in favore di altri ets o, in mancanza, alla fondazione italia sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del D.Lgs 117/2017.

ART. 15 - Per ogni controversia fra i soci è competente a decidere il consiglio direttivo salva la facoltà dei soci di ricorrere all'assemblea contro le sue decisioni.

ART. 16 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



3 252 08/02/2023

0,00
234,00

TZ423L000252000LC
codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

234,00

EURO 234,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZ4